

Sulle fatture elettroniche del primo trimestre bollo entro il 3 giugno

Adempimenti

**Sotto i 5mila euro possibile
rinvio a settembre insieme
con il secondo trimestre**

**Alessandro Mastromatteo
Benedetto Santacroce**

Appuntamento entro il 3 giugno il termine di versamento dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre del 2025. Si tratta infatti del primo giorno lavorativo successivo alla scadenza ordinaria del 31 maggio, coincidente con l'ultimo giorno del secondo mese successivo a quello di chiusura del trimestre di riferimento. Tuttavia, se l'ammontare del bollo dovuto per il primo trimestre solare dell'anno non supera l'importo di 5mila euro, il contribuente, in luogo della scadenza del 3 giugno, può procedere al pagamento entro il 30 settembre e cioè entro la scadenza di versamento dell'imposta relativa al secondo trimestre. Inoltre se l'importo del bollo dovuto sulle fatture elettroniche emesse nei primi due trimestri solari dell'anno, complessivamente considerato, non superi l'importo di 5mila euro, il pagamento dell'imposta per i primi due trimestri può essere ef-

fettuato entro il 30 novembre, ossia entro il termine di versamento per il terzo trimestre solare.

Nel determinare il dovuto e le correlate scadenze, i contribuenti dovrebbero tenere conto di quanto elaborato dalle Entrate per ogni trimestre solare sulla base non solo delle e-fatture domestiche ma anche dei documenti elettronici emessi, utilizzando il tracciato Xml, per assolvere all'obbligo di comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere verso operatori stranieri.

In dettaglio, se transitano tramite Sdi (Sistema di interscambio) delle fatture elettroniche da assoggettare a bollo, in quanto non presentano addebito di Iva e risultano di importo superiore a 77,47 euro, ma non contengono la relativa indicazione, l'agenzia delle Entrate le evidenzia al cedente/prestatore o, nel caso di autofatture per regolarizzazione di operazioni, al cessionario/commitente. Entro il giorno 15 del primo mese successivo a ogni trimestre solare, e quindi per le mensilità di gennaio, febbraio e marzo entro lo scorso 15 aprile, vengono infatti messi a disposizione all'interno del portale «Fatture e corrispettivi» due elenchi relativi alle fatture elettroniche emesse nel trimestre solare di riferimento: l'elenco A (non modificabile) e l'elenco B (modificabile), che contiene gli estremi delle fatture elettroniche con i requisiti per l'assoggetta-

mento a bollo ma che non riportano l'indicazione prevista. Entro la fine del primo mese successivo al trimestre (quindi era possibile entro il 30 aprile per il primo trimestre) si possono apportare modifiche all'elenco B, altrimenti entro il 15 maggio saranno visualizzabili gli importi del bollo ritenuti dovuti da parte del fisco ai fini del successivo versamento.

In caso di ritardo, omesso o insufficiente versamento, l'agenzia delle Entrate comunica al contribuente con modalità telematiche l'ammontare dell'imposta e della sanzione amministrativa dovuta, ridotta a un terzo, nonché degli interessi dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione. Se il pagamento, in tutto o in parte, delle somme non avviene entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, si procede all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo. Entro lo stesso termine, e quindi nei trenta giorni successivi alla ricezione della comunicazione, si può ora richiedere di avvalersi del servizio di assistenza fornendo chiarimenti tramite il canale Civis utilizzando la funzionalità «Comunicazioni bollo fatture elettroniche». La richiesta può essere presentata direttamente dal contribuente destinatario della comunicazione, che utilizza le credenziali Spid, Cie e Cns per l'accesso, o tramite intermediario.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In sintesi

Quando scatta il rinvio

- Nel caso in cui l'ammontare del bollo dovuto per il primo trimestre solare dell'anno non superi l'importo di 5mila euro, il contribuente può procedere al pagamento entro il 30 settembre e cioè entro la scadenza di versamento dell'imposta relativa

al secondo trimestre

- Se l'importo del bollo sulle e-fatture emesse nei primi due trimestri solari dell'anno - complessivamente considerato - non supera i 5.000 euro, il pagamento dell'imposta per i primi due trimestri può essere effettuato entro il 30 novembre

